



Statuto

Titolo I

Denominazione – sede – scopo

DENOMINAZIONE

Art. 1 – È costituita l'Associazione denominata “Trapani per il futuro”.

SEDE

Art. 2 – La sede legale dell'Associazione è in Piazza Scarlatti 4, Trapani - 91100 (TP)

NATURA E DURATA

Art. 3 – L'Associazione “Trapani per il futuro” è un'associazione apartitica, libera e senza scopo di lucro. Essa è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza.

Art. 4 – L'Associazione ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con una votazione favorevole di almeno tre quarti dell'Assemblea dei soci. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

PRINCIPI E SCOPI

Art. 5 – L'Associazione ha per scopo la promozione del dibattito politico con particolare riferimento alla realtà locale al fine di intraprendere con spirito critico e scientifico un'indagine che, studiando condizioni reali, vuole elaborare piani strategici d'azione. Si propone di:

- studiare la realtà politico-sociale del territorio e costruire meccanismi di interazione sociale;
- stimolare la cultura della partecipazione e, sulla base dei valori costituzionali, incentivare uno sfruttamento virtuoso delle risorse materiali e immateriali, promuovendo contatti fra persone, enti e associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione volto alla promozione e alla maturazione di interessi culturali e sociali;
- contribuire alla formazione civica e socio-culturale dei suoi membri, creare consapevolezza e stimolare l'impegno etico;
- instaurare una cultura del merito e della legalità;
- rilegittimare una politica delle buone pratiche;
- proporre, realizzare e dare voce alle istanze provenienti dalla comunità.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione "Trapani per il futuro" s'impegna a realizzare:

- attività culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, mostre, incontri, ecc.);
- attività di formazione (corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, gruppi di studio e di ricerca, etc.);
- attività di sensibilizzazione e promozione sociale;
- attività di riqualificazione urbana.

Titolo II

I soci

SOCI

Art. 6 – L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.1.

I soci si dividono in:

- Soci fondatori: tutti coloro che sono regolarmente iscritti entro la modifica dello Statuto avvenuta in data 5 aprile 2012;
- Soci ordinari: tutti coloro che, in seguito alla presentazione di un'apposita domanda di adesione, saranno ritenuti idonei dall'organo di competenza, successivamente al 5 aprile 2012;
- Soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che, avendo contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno -ideale o economico- alla vita dell'Associazione, vengono insigniti di tale qualifica per volontà di due terzi dell'Assemblea dei soci.

Art. 6-bis. *Modalità di ammissione dei soci ordinari* – L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda. Essa dovrà essere accompagnata dal versamento della quota associativa del valore di 20,00 euro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno tramite il pagamento della quota entro 2 mesi dall'inizio dell'anno finanziario.

L'accettazione della domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza che decidono congiuntamente in merito all'approvazione o al rifiuto in base ad alcuni criteri selettivi, tra i quali: competenza in uno specifico ambito; serietà; professionalità; motivazione alla partecipazione attiva. Il rifiuto deve essere motivato.

Possono richiedere l'ammissione all'Associazione coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo decisione contraria del Consiglio Direttivo, e coloro che non abbiano superato i 30 anni. Non possono richiedere l'ammissione i soggetti che ricoprano ruoli partecipativi riconosciuti attivi in partiti o movimenti politici di varia natura e cariche amministrative elettive. L'Associazione considera ruoli partecipativi riconosciuti attivi in partiti o movimenti politici di varia natura, tutte le cariche ufficiali assegnate all'interno degli stessi, con lo scopo di garantire la sua apartiticità.

Il Consiglio Direttivo può richiedere un colloquio orale o, in alternativa, la compilazione di un modulo descrittivo/presentativo a cura del candidato.

Art. 6-ter. *Perdita della qualifica di socio* – La qualifica di socio può perdersi per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto all'Ufficio di Presidenza o direttamente all'intera Assemblea dei Soci;
- b) per provvedimento d'espulsione del Consiglio Direttivo in seguito a:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
 - danni morali o materiali dolosamente arrecati all'Associazione;
- c) in caso di mancato e ingiustificato versamento della quota associativa per un periodo ritenuto irragionevole dal Segretario, sentiti il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio Direttivo;
- d) in caso di candidatura a qualsiasi competizione elettorale, nonché nell'ipotesi in cui il socio sia nominato, eletto o comunque ottenga un ruolo partecipativo riconosciuto attivo in partiti, movimenti politici di varia natura o altre organizzazioni ad essi comunque riconducibili, indipendentemente da ogni valutazione soggettiva circa, ad esempio, i confini territoriali o l'incisività dell'influenza di detto ruolo.

Titolo III

Struttura Organizzativa

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Ufficio di Presidenza;

- il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, può deliberare la formazione di organi temporanei a sostegno di quelli previsti dallo Statuto stabilendone durata, composizione e competenze.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 – Hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, i soci ordinari e benemeriti. Ogni socio ordinario è titolare di un voto, esercitabile anche mediante delega; ad ogni socio possono essere attribuite massimo 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno due volte l'anno. Una di queste dovrà svolgersi necessariamente al termine dell'anno associativo, al fine di rinnovare le cariche sociali, approvare il rendiconto annuale e il bilancio circa l'attività svolta.

L'Assemblea è convocata su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo o su richiesta di un terzo dei componenti dell'Associazione. Le Assemblee sono convocate con preavviso di almeno 10 giorni inviato mediante i canali telematici ufficiali dell'Associazione (Gruppo Soci Facebook, Slack, Whatsapp).

La votazione può avvenire per via telematica. Le delibere vengono adottate con maggioranza semplice (50%+1) dei voti dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e il compito di redigere il verbale è affidato al Segretario Generale.

L'Assemblea è titolare delle seguenti prerogative:

- modificare lo Statuto con votazione a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto;
- eleggere il Presidente; eleggere il Vicepresidente; eleggere il Segretario Generale; eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- decidere la linea di indirizzo da seguire nella programmazione delle attività.

La delega non produce effetti se riferita a votazione sulle cariche associative. Ogni spesa superiore a € 50,00 deve essere approvata dall'Assemblea. Qualora la spesa sia necessaria per la realizzazione di un'attività già votata favorevolmente dall'Assemblea, il Segretario generale potrà provvedere autonomamente.

In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 8-bis. Validità dell'Assemblea – L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 8-ter. Tipologie di Assemblea – L'Assemblea dei soci può essere convocata secondo le seguenti tipologie:

a) seduta ordinaria: l'Assemblea ordinaria è convocata di regola almeno due volte l'anno. L'Assemblea ordinaria è convocata con un preavviso di almeno 10 giorni;

b) seduta straordinaria: l'Assemblea straordinaria è convocata in caso di urgenza su disposizione del Presidente con un preavviso di almeno 3 giorni.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

Art. 9 – Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per:

- le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci;
- la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Sono amministratori i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Nelle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, i voti sono segreti.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 10 – L'Ufficio di Presidenza è costituito da:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario generale.

I suoi membri rappresentano l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

PRESIDENTE

Art. 11 – Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione a maggioranza semplice dei presenti. Egli dura in carica 1 anno e può dimettersi dall'incarico presentando dimissioni per iscritto all'Assemblea dei soci.

Il Presidente coordina i lavori dell'Ufficio di Presidenza e dell'Associazione e modera i dibattiti.

Può essere revocato dall'Assemblea con delibera approvata dai 2/3 dei soci.

VICEPRESIDENTE

Art. 12 – Il Vicepresidente è vicario del Presidente: in sua assenza esercita gli stessi poteri di direzione e assume gli stessi compiti del Presidente.

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione a maggioranza semplice dei presenti. Egli dura in carica 1 anno e può dimettersi dall'incarico presentando dimissioni per iscritto al Presidente, dandone comunicazione all'Assemblea dei soci.

Può essere revocato dall'Assemblea con delibera approvata dai 2/3 dei soci.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 13 – Il Segretario generale è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione a maggioranza semplice dei presenti.

Il Segretario generale:

- collabora con il Presidente e su indicazione di questi coordina i lavori dell'Associazione;
- redige il verbale dell'Assemblea dei soci;
- invia le convocazioni ai soci per l'Assemblea e registra i voti espressi;
- custodisce il fondo comune e redige il bilancio consuntivo;
- tiene i libri verbali delle Assemblee dei soci e il libro dei soci.

Il Segretario generale dura in carica 1 anno. Egli può dimettersi dall'incarico presentando dimissioni per iscritto al Presidente, dandone comunicazione all'Assemblea dei soci.

Può essere revocato dall'Assemblea dei soci con delibera approvata dai 2/3 dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è formato da 7 componenti, eletti in Assemblea ordinaria, che durano in carica 1 anno e che non devono fare parte dell'Ufficio di Presidenza per questione di incompatibilità.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente che ha il compito di coordinarne i lavori.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono adottate con maggioranza semplice dei componenti, comunicate all'Ufficio di Presidenza e all'Assemblea dei soci; in caso di parità, il voto del Presidente del Consiglio Direttivo vale doppio.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei soci con delibera approvata dai 2/3 di essi.

Le competenze del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- valutare l'operato dell'Ufficio di Presidenza con relazione non vincolante da presentare all'Assemblea dei soci almeno una volta durante il mandato;
- controllare il regolare svolgimento delle elezioni delle cariche sociali;
- formalizzare proposte per la gestione dell'Associazione;
- pronunciarsi, insieme all'Ufficio di Presidenza, sulla richiesta di ammissione di nuovi soci ordinari;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- gestire l'accoglienza e il tutoraggio dei nuovi soci di concerto con l'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato su richiesta del Presidente dello stesso organo, o di almeno un terzo dei suoi componenti.

Fondo comune ed esercizio finanziario

FONDO COMUNE

Art. 15 – Il fondo comune è costituito dalle quote sociali dei soci fondatori e ordinari, da donazioni da parte di terzi e da ogni altra entrata.

La quota sociale è modificabile dall'Assemblea ordinaria con votazione a maggioranza semplice.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I contributi di enti pubblici o privati che concorrono ad incrementare l'attivo sociale, superiori a 500 euro, richiedono l'approvazione del Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI GENERALI: RINVIO

Art. 16 – Nel rispetto della normativa fiscale in vigore, ai sensi dell'art. 148, comma 8 TUIR, l'Associazione riconosce le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del Codice Civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.